




NoStoppani



Ill.mo Sig.
Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello
di Genova
p.zza Portoria, 1
16121 Genova

Arenzano, 11 aprile 2013

OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone)

E' a ns. mani la comunicazione della S.V. del 10/07/2012, con la quale si comunica il mancato accoglimento dell'istanza di avocazione presentata in data 27/07/2010, afferente all'esposto di cui a R.G. n. 3245/07/45 10/07/2007.

Lette le motivazioni addotte dal Sost. Procuratore della Repubblica, dott. Francesco Albini Cardona, richiedente l'archiviazione dello stesso, ci corre l'obbligo di esporre quanto segue:

1) il procedimento cui il dott. Cardona fa riferimento (n. 5702/02/21), nel quale il ns. Comitato ha presentato costituzione di parte civile, ha in effetti visto respinte le richieste di risarcimento con la sentenza 3719/2010, ma la sentenza 1650 del 01/06/2012 della Corte d'Appello ha invece riconosciuto il diritto denegato in prime cure (si allega estratto della sentenza 1650/2012 – doc. 1);

2) se è vero che il procedimento n. 979/2006 R.G.P.M., PM dott. Pinto, afferente anche ad “ipotesi di reato concernenti condotte poste in essere da pubblici ufficiali in relazione ai delitti di truffa ai danni dello Stato nell'erogazione di finanziamenti pubblici legati alla prima bonifica cd. Envireg, falsi in atto pubblico ed abuso d'ufficio”, si è concluso con sentenza di assoluzione di tutti gli imputati, irrevocabile il 10.4.2010, è altrettanto vero che con sentenza 112/2011 la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria – ha condannato “anche” i Pubblici Funzionari meglio visti al pagamento delle somme indicate (si allega copia della Sentenza 112/2011 – doc. 2);

3) circa la genericità delle doglianze addotte dall'esponente, è appena il caso di ricordare quanto contenuto negli esposti 13/10/2003 e 10/07/2007, che si allegano in copia (doc. 3 – 4) per brevità, nonché, a valere per le omissioni relative all'emanazione di provvedimenti volti a garantire il mantenimento di garanzie patrimoniali, sempre sollecitati dallo scrivente, anche con la comunicazione 14/06/2006, che si allega (doc. 11);

4) circa la “prova” di, quantomeno, superficialità nell'esecuzione di controlli da parte di pubbliche funzioni, alleghiamo ns. nota del 24/01/2003 (doc. 5), indirizzata a tutte le realtà meglio viste, con


Comitato **NoStop** per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani
CF. 95072330103

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, via Colombo, 9 – 16016 Cogoletto (GE)
Tel. 3357116484 Fax +39 109131030

Web-site : www.nostop.info – e-mail : info@nostop.info



NoStoppani



la quale lo scrivente escepiva alla Provincia di Genova perplessità circa il rilascio di autorizzazione al trattamento di rifiuti pericolosi. La risposta della Provincia di Genova (che si allega – doc. 6)), se raffrontata con argomenti attinenti contenuti nelle pagine 13-14-15 della sentenza 3719/2010 (che si allegano doc. 7), potrà offrire utili indicazioni, che il dott. Cardona potrà meglio esplicitare. A tacer d'altro, vale evidenziare quanto si legge a pag. 11 della “Motivazione” della Sentenza 1650/2012 (che si allega – doc. 8): “... le Autorità competenti, le quali neppure brillarono per scrupolo e solerzia”.

In ultimo, ma ciò farà parte di altra richiesta di approfondimento in altra sede, ancorchè si ritenga doveroso introdurre l'argomento alla S.V., si evidenzia come le attività pluriennali della Luigi Stoppani S.p.a., esecutive di un medesimo disegno criminoso, siano state più volte oggetto di segnalazioni, esposti, denunce all'Autorità Giudiziaria, “parzialmente” indicate nella già ricordata sentenza 3719/2010 (l'indicazione “parzialmente” attiene alla valutazione temporale dei fatti oggetto d'indagine che, come indicato, si sono protratti dal dicembre 1995 al novembre 2003).

Si ricorda qui che mai, a seguito di tali notizie di reato, come indicato anche dal dott. Cardona nella memoria che richiede l'archiviazione dell'esposto dello scrivente, siano stati effettuati, prima del 2002, sequestri di impianti e/o aree al fine di porre fine alla condotta illecita dei responsabili dell'azienda.

Chi scrive ha più volte richiesto (e richiederà ancora in altra sede) una verifica circa l'avvio di azione penale, in ossequio al dettato dell'art. 112 della Costituzione, per ogni notizia criminis giunta alla Procura della Repubblica nelle date meglio viste, non ottenendo positivo riscontro.

Si allegano, per opportuna conoscenza, le note 25/01/2002 dello scrivente (doc. 9) e 04/02/2002 (doc. 10) della Spett. Procura della Repubblica.

Tutto quanto sopra premesso ed indicato, lo scrivente, previa, se necessaria, personale audizione, reitera la richiesta di avocazione delle indagini preliminari su condotte omissive di Pubblici Amministratori e Funzionari al Suo ufficio.

Chiede, nella denegata ipotesi di archiviazione, di essere informato ex art. 408 c.p.p., nonché di essere avvisato di eventuali richieste di proroga delle indagini ex art. 406 co. 3 c.p.p..

Grato per l'attenzione, invia distinti saluti.

Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)

Comitato **NoStop** per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani
CF. 95072330103

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, via Colombo, 9 – 16016 Cogoletto (GE)
Tel. 3357116484 Fax +39 109131030

Web-site : www.nostop.info – e-mail : info@nostop.info